

- c) in materia di ricerca: le azioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate con azioni che permettano la ricerca applicata in campi non ancora sfruttati oppure la diffusione agli operatori dei risultati delle ricerche nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing.
2. Per le mele trasformate essi comprendono in particolare:
- a) in materia di ricerca:
- l'immissione sul mercato di nuovi prodotti preparati e/o pronti per l'uso;
 - la messa a punto di nuovi impieghi;
 - la determinazione delle varietà e delle tecniche culturali più adatte alla fabbricazione di nuovi prodotti;
 - la messa a punto di nuove tecnologie di fabbricazione, di conservazione e di condizionamento;
- b) in materia di consumo ed impiego:
- l'organizzazione di campagne promozionali;
 - la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- c) in materia di studi di mercato: inchieste o sondaggi sull'accoglienza dei nuovi prodotti da parte dei consumatori o degli utenti.
3. Per gli agrumi allo stato fresco essi comprendono in particolare:
- a) in materia di determinazione delle esigenze del mercato: la realizzazione di inchieste e di test di consumo;
- b) in materia di consumo:
- l'organizzazione di campagne di promozione del consumo di agrumi allo stato fresco, anche sotto forma di frutti spremuti, diverse dalla semplice pubblicità;
 - l'organizzazione di campagne a carattere nutrizionistico e dietetico;
 - la partecipazione a fiere ed esposizioni;
 - la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;
- c) in materia di ricerca: le azioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate con azioni che permettano la ricerca applicata in campi non ancora sfruttati, o la diffusione agli operatori dei risultati delle ricerche nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing, oppure il miglioramento di tecniche di conservazione, esclusa l'installazione di impianti frigoriferi.
4. Non sono prese in considerazione le azioni che:
- favoriscano il consumo di varietà di mele o di agrumi non prodotte nella Comunità;
 - rechino riferimenti ad una o più regioni della Comunità;
 - beneficino di aiuti comunitari in base ad altri regolamenti o di altre sovvenzioni.

Articolo 3

1. I programmi menzionati nell'articolo 1 sono presentati:

- a) per le azioni intese ad aumentare il consumo allo stato fresco di mele e/o agrumi, da consociazioni rappresentative che comprendano diversi rami di attività del settore, quali le associazioni di produttori o le loro unioni, e gli imprenditori commerciali o le loro associazioni;
- b) per le azioni intese ad aumentare lo smercio di mele sotto forma di prodotti trasformati, da un insieme di operatori comprendente una o più organizzazioni di produttori, o loro unioni, e uno o più trasformatori di mele.

2. La consociazione che ha presentato la domanda di contributo è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni ammesse al contributo finanziario. La consociazione ha la capacità giuridica necessaria per realizzare le azioni e la sua sede sociale si trova nella Comunità.

Tuttavia, per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), quando l'insieme degli operatori interessati non ha personalità giuridica, le azioni sono svolte e realizzate sotto la responsabilità di uno degli operatori designato dai suoi consociati.

Articolo 4

1. Gli interessati che intendono richiedere il contributo finanziario della Comunità possono trasmettere all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede un progetto preliminare del programma relativo alle azioni che essi intendono realizzare nel quadro del presente regolamento, secondo il modello che figura nell'allegato I. Questa trasmissione avviene ogni anno entro il 31 maggio, eccettuato il primo anno d'applicazione.

2. L'organismo menzionato nel paragrafo 1 invia alla Commissione i progetti preliminari di programma che ha ricevuto, e successivamente la Commissione ne assicura la diffusione presso gli organismi competenti degli altri Stati membri.

Articolo 5

1. La domanda di contributo è presentata ogni anno, entro il 31 agosto, presso lo Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. Tuttavia, per il 1990 la data limite è il 31 ottobre.

La domanda deve contenere tutti gli elementi che figurano nell'allegato II.

2. L'organismo competente controlla la fondatezza delle informazioni nonché la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, sollecita ulteriori informazioni e redige un parere motivato. Nel parere vengono valutate la coerenza economica dei programmi e la qualità tecnica delle azioni, la fondatezza delle stime e dei piani di finanziamento, nonché la capacità di esecuzione.